

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5234 del 13/11/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta WALVOIL Spa via Norvegia n.10 Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5408 del 13/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.17077/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"WALVOIL Spa" - Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"WALVOIL Spa"** avente sede legale in Comune di **Reggio Emilia – Via Adige n.13/D** – Provincia di Reggio Emilia concernente l'impianto per l'attività di **conduzione di prove e test su componenti oleodinamici** ubicato in Comune di **Reggio Emilia – Via Norvegia n.10** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PG/86047 del 31/05/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la ditta chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla-osta del Comune di Reggio Emilia in data 3/7/2019 al PG/104302, in merito allo scarico in pubblica fognatura;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 al *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della medesima DGR n.1053/2003 ove, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico e a pena di decadenza del provvedimento autorizzatorio, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**WALVOIL Spa**" ubicato nel Comune di **Reggio Emilia – Via Norvegia n.10**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di assimilare le acque reflue industriali provenienti dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore della Ditta "Walvoil Spa" alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;

3) che la presente sostituisce l'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata dalla Ditta allo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Reggio Emilia in data 26/08/2011 e la successiva lettera della Provincia di prot.n.49125/141/2011 del 13/09/2011;

4) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"WALVOIL Spa"** è autorizzata a svolgere l'attività di ***lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno*** negli impianti ubicati in Comune di **Reggio Emilia – Via Norvegia n.10** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i. di seguito riportati:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LAVORAZIONI MECCANICHE DI COLLAUDO	16000	8	24	Materiale perticellare/ Nebbie Oleose	< 10	Emissione modificata (*)
E2÷E4	GAS DI SCARICO PROVE MOTORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E5	RICAMBIO ARIA REPARTO PROVE DI DURATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E6-E7	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E8	RICAMBIO ARIA AREA TEST AMBIENTALI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					

(*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle materie prime e tenuto conto che è già stata autorizzata e sottoposta da parte della Ditta a procedure di autocontrollo, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nella DGR 2236/2009 e s.m.i. – All.3A.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati potranno essere concesse dall'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni.

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 2 – Scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

L'attività della ditta consiste nell'effettuazione di test su nuovi prodotti (distributori oleodinamici, valvole, pompe).

Gli scarichi idrici provenienti dallo stabilimento si distinguono in:

- Scarichi domestici derivanti dai servizi igienici degli spogliatoi;
- Scarichi acque meteoriche di piazzale e coperture;
- Scarico di acque reflue derivanti dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore.

L'addolcitore non tratta tutta l'acqua in ingresso, ma solo quella destinata al circuito di raffreddamento dei banchi di collaudo e alla linea di alimentazione dei raffrescatori adiabatici utilizzati per il raffrescamento estivo dell'officina.

Presso lo stabilimento vi è la presenza di due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle bianche ed una per quelle domestiche; entrambe confluiscono nella rete fognaria pubblica gestita da IRETI SpA.

Lo scarico delle acque reflue provenienti dal controlavaggio delle resine verrà collegato all'ultimo tratto della linea di raccolta delle acque domestiche, a valle dei servizi igienici, previo passaggio in un pozzetto dedicato, identificato come Sp1, che fungerà da pozzetto fiscale, per poi confluire nello scarico generale S1, come si evince dalla Tav. 1 datata maggio 2019, allegata alla domanda di autorizzazione che costituisce planimetria di riferimento.

Gli altri reflui prodotti (scarico della camera di prova in nebbia salina, condense dei compressori, troppo-pieno della torre evaporativa del circuito di raffreddamento), vengono raccolti in apposita cisterna e periodicamente smaltiti come rifiuto speciale.

Nelle superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento non viene esercitata alcuna attività né stoccaggio di materie prime o prodotti finiti. Le operazioni di carico/scarico avvengono prevalentemente al coperto. Le acque meteoriche di piazzale e della copertura confluiscono nella rete delle "acque bianche" gestite da IRETI attraverso lo scarico S2.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico ed i consumi vengono monitorati da apposito contatore.

Prescrizioni

1. i reflui scaricati in pubblica fognatura devono essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico un certificato analitico che dimostri il rispetto, per i parametri e le sostanze di tabella 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06, dei limiti della tabella 1 della DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo.

3. La ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo delle acque reflue derivanti dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore nel pozzetto di controllo dello scarico in pubblica fognatura per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale per i conseguenti atti di competenza.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
7. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
8. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
9. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
10. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
12. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
13. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dal monitoraggio acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini rappresentativi aziendali e la non applicabilità del criterio differenziale per assenza dei ricettori e/o per il contributo aziendale trascurabile presso gli altri capannoni. Pertanto l'attività svolta dall'Azienda risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.